

Legge federale che promuove l'informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera

del 16 dicembre 2005

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 54 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 novembre 2004²,
decreta:

Art. 1 Scopo

La Confederazione può promuovere l'insediamento sostenibile di imprese estere in Svizzera. Sulla base di un programma di marketing può prendere misure a tal fine, sola o congiuntamente con Cantoni o terzi.

Art. 2 Misure

¹ Fra le misure rientrano in particolare:

- a. pubblicazioni;
- b. organizzazione di seminari per investitori e altre manifestazioni promozionali;
- c. attività di marketing in fiere specializzate e relazioni pubbliche;
- d. informazioni a singole imprese.

² La Confederazione segue l'evoluzione dei principali mercati e gruppi bersaglio esteri. Mette a disposizione dei Cantoni i risultati delle sue osservazioni.

³ La Confederazione e i Cantoni coordinano le loro rispettive misure.

Art. 3 Esecuzione

¹ Il Segretariato di Stato dell'economia (Seco) è incaricato dell'esecuzione della presente legge.

² Il Seco può far capo a terzi.

³ Sui principali mercati esteri sono impiegate agenzie locali o singole persone, con la stessa funzione, in particolare presso le rappresentanze della Confederazione.

¹ RS 101

² FF 2004 6401

⁴ Sugli altri mercati, le misure sono attuate tramite le istituzioni già esistenti, in particolare tramite le rappresentanze svizzere all'estero, le camere di commercio estero e altre organizzazioni che rappresentano gli interessi svizzeri all'estero.

⁵ L'attuazione avviene in stretta sintonia con altri organi federali e istituzioni attivi in settori d'attività analoghi.

⁶ Il Seco svolge dopo tre anni una valutazione scientifica della promozione della piazza imprenditoriale.

Art. 4 Finanziamento

I mezzi necessari per il finanziamento della promozione dell'informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera sono stanziati di regola sotto forma di limite di spesa per un periodo di quattro anni.

Art. 5 Referendum, entrata in vigore e durata di validità

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Essa entra in vigore il 1° marzo 2006 qualora il termine di referendum scada inutilizzato. In caso contrario, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³ La presente legge ha effetto per sei anni.

Consiglio degli Stati, 16 dicembre 2005

Il presidente: Rolf Büttiker
Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 16 dicembre 2005

Il presidente: Claude Janiak
Il segretario: Ueli Anliker

Data di pubblicazione: 27 dicembre 2005³

Termine di referendum: 6 aprile 2006